

Messaggio

numero
8084

data
24 novembre 2021

competenza
CANCELLERIA DELLO STATO

Rapporto sull'iniziativa parlamentare 20 ottobre 2021 presentata nella forma elaborata da Tamara Merlo, Maura Mossi Nembrini e cofirmatari per la modifica dell'articolo 47 capoverso 2 della legge del 19 novembre 2018 sull'esercizio dei diritti politici (LEDP) per consentire di indicare il cognome d'affinità nella designazione delle candidature

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

l'iniziativa parlamentare presentata il 20 ottobre 2021 nella forma elaborata da Tamara Merlo e cofirmatari chiede di modificare l'articolo 47 capoverso 2 della legge del 19 novembre 2018 sull'esercizio dei diritti politici (LEDP) per consentire di indicare il cognome d'affinità nella designazione delle candidature.

Il cognome d'affinità evidenzia il legame tra due persone coniugate o due partner di un'unione domestica registrata. La composizione del cognome d'affinità è disciplinata dall'articolo 4a dell'ordinanza del 16 febbraio 2010 del Dipartimento federale di giustizia e polizia sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (RS 143.111). La prima parte del cognome d'affinità è costituita dall'attuale cognome ufficiale della persona richiedente. A esso può essere aggiunto mediante un trattino:

- a. in caso di cognome comune: l'ultimo cognome ufficiale o il cognome da celibe o nubile portato prima del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica dalla persona il cui cognome non figura nel cognome comune;
- b. in caso di cognome diverso: il cognome ufficiale o il cognome da celibe o nubile del coniuge o del partner.

Il cognome d'affinità non è un cognome ufficiale e non figura nei documenti dello stato civile. La legge del 22 giugno 2001 sui documenti d'identità (LDI; RS 143.1) consente tuttavia, su domanda del richiedente, di far riportare nel documento d'identità un cognome d'affinità (art. 2 cpv. 4 LDI).

Alla base dell'articolo 47 capoverso 2 LEDP vi sono considerazioni circa l'esigenza di avere più ordine nella designazione delle candidature. Il Gran Consiglio ha adottato una versione che non ammette eccezioni alla designazione del candidato con cognome, nome, data di nascita e domicilio, precisando, mediante l'aggiunta dell'avverbio *unicamente*, che non sono possibili altre forme di designazione del candidato. Il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato questa interpretazione sulla base dell'esame dei materiali legislativi (sentenza n. 52.2021.61 e 52.2021.78 del 1° marzo 2021 del Tribunale cantonale amministrativo).

Il Consiglio di Stato condivide la proposta formulata nell'atto parlamentare e reputa che si possa derogare al principio secondo cui la candidatura deve essere designata unicamente mediante il cognome risultante dai registri dello stato civile.

Il cognome d'affinità non è un cognome ufficiale ma da alcuni viene considerato tale perché esso può figurare nei documenti di identità. La possibilità di usare in un documento ufficiale un cognome d'affinità (non ufficiale) può essere interpretato come indizio di un'esigenza da parte dei cittadini di identificarsi mediante quel cognome d'affinità. Condividiamo l'opportunità di tenere in considerazione in modo adeguato questa esigenza quando non vi sono impedimenti o difficoltà eccessive nella gestione delle procedure elettorali.

In questa situazione specifica non sorge un problema di identificazione della persona candidata e non vi può essere un abuso o un uso improprio delle informazioni sulla candidatura perché il cognome d'affinità è regolato nella legge e deve figurare in un documento d'identità.

Siamo dell'opinione che occorra mantenere il principio della designazione ordinata delle candidature che si fonda sulle informazioni ufficiali. Siamo però convinti che questa esigenza possa essere tutelata in modo semplice anche nel caso di uso del cognome d'affinità: si tratterebbe di limitarsi ad esigere un documento ufficiale dal quale risulta l'uso del cognome d'affinità.

La legge vigente non ammette un'interpretazione diversa sull'uso del cognome nella designazione del candidato o della candidata, come peraltro rilevato dal Tribunale cantonale amministrativo nella sentenza citata. Per consentire l'uso del cognome d'affinità nella documentazione elettorale ufficiale è quindi necessario modificare l'articolo 47 capoverso 2 LEDP come è stato proposto nell'atto parlamentare. Successivamente il Consiglio di Stato modificherà il regolamento del 5 giugno 2019 sull'esercizio dei diritti politici (REDP).

Se la legge ammette l'uso del cognome d'affinità, questo dovrà poter essere usato nel materiale ufficiale di voto destinato alle elettrici e agli elettori che include le schede (art. 8 cpv. 2 e 3 REDP) e l'eventuale elenco delle candidature (art. 9 cpv. 2 REDP). In questo caso il cognome nella versione che figura nei registri dello stato civile non apparirà nel materiale di voto e sarà sostituito dal cognome d'affinità. Il Consiglio di Stato disciplinerà nel regolamento come deve essere indicato il cognome d'affinità nelle proposte di lista e di candidatura. La competenza del Consiglio di Stato per regolare questi aspetti deriva dall'articolo 53 LEDP che gli delega il compito di disciplinare le modalità della presentazione delle proposte di lista e di candidatura e dall'articolo 140 LEDP che gli attribuisce il compito di emanare le norme di esecuzione della legge. Nel regolamento potrebbe essere inserita una norma del tenore seguente: «Nel materiale di voto, su richiesta, la candidatura può essere indicata con il cognome d'affinità; in tal caso, occorre allegare una copia di un documento di identità valido con il cognome d'affinità.»

Il candidato o la candidata che intende fare uso del cognome d'affinità deve allegare una copia del documento di identità. È sufficiente produrre una copia leggibile del documento di identità che consenta alle autorità preposte all'esame delle candidature di accertare l'uso del cognome d'affinità e di disporre di un documento dal quale riprendere in modo corretto le informazioni da riportare nel materiale di voto. Le autorità che esaminano le

candidature non dispongono necessariamente di questa informazione che deve quindi essere fornita dalla persona interessata all'atto del deposito della proposta di candidatura. Per evitare aggravii inutili a nostro avviso deve essere sufficiente includere nella documentazione una semplice copia del documento di identità rilasciato dalle autorità svizzere (passaporto o carta d'identità) senza ulteriori formalità.

All'atto della presentazione delle proposte di candidatura continuerà ad essere necessaria l'indicazione del nome e del cognome che figurano nei registri dello stato civile. Le candidate e i candidati che intendono usare il cognome d'affinità potranno però esprimere questa intenzione. La richiesta deve figurare già all'atto di deposito della proposta di lista o di candidatura. A volte il tema del cognome ufficiale e di quello d'affinità emerge solo nella fase di verifica delle proposte di candidatura. Sarà possibile chiedere anche in quella fase l'uso del cognome d'affinità purché la documentazione necessaria (copia del documento di identità) sia depositata prima della definizione delle liste. Se un candidato indica di voler usare il cognome d'affinità, senza però allegare copia del documento d'identità, dovrà provvedere al deposito del documento entro il momento in cui le liste diventano definitive; se non lo fa, anziché stralciare la candidatura, nel materiale di voto il suo cognome apparirà nella forma che risulta dai documenti dello stato civile. Il candidato è infatti comunque designato in modo corretto e, non trattandosi di un'imperfetta designazione secondo l'articolo 49 capoverso 2 LEDP, il mancato deposito del documento in questo caso non deve portare allo stralcio della candidatura. Per il medesimo motivo, l'autorità di esame delle candidature non deve impartire un termine secondo l'articolo 49 capoverso 1 LEDP. Spetterà alla candidata o al candidato far pervenire il documento entro la scadenza del termine. In ogni caso, dopo che le proposte di lista e di candidatura diventano definitive non possono più essere apportate correzioni (art. 51 cpv. 1 LEDP).

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° settembre 2022 e potranno essere applicate alle elezioni cantonali che avranno luogo il 2 aprile 2023. La data di entrata in vigore proposta consentirà ai partiti politici e ai candidati di affrontare il periodo di allestimento delle liste, di individuazione delle candidature e di raccolta della documentazione conoscendo con sufficiente anticipo le regole applicabili. Per consentire l'entrata in vigore nella data indicata è necessario che il Gran Consiglio discuta il progetto entro la sessione del mese di giugno 2022.

La proposta non ha un impatto finanziario su Cantone e Comuni.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Manuele Bertoli
Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Messaggio n. 8084 del 24 novembre 2021

Disegno di

**Legge
sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 (LEDP)**

modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 24 novembre 2021 n. 8084 del Consiglio di Stato,

decreta:

I

La legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 (LEDP) è modificata come segue:

Art. 47 cpv. 2

²I candidati devono essere designati unicamente con cognome, nome, data di nascita e domicilio; è ammesso l'uso del cognome d'affinità.

II

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° settembre 2022.